

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 28/02/2025

FATTO

Il ricorrente ha adito questo Arbitro al fine di richiedere la condanna di parte resistente al rimborso degli oneri dopo l'estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 23/10/2024, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le seguenti richieste.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, costituendosi, eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società che assiste il ricorrente, in quanto cessionaria parziale del credito relativo all'eventuale importo riconosciuto, all'esito del procedimento, al medesimo. Ciò in ragione del fatto che, a suo dire, la presenza del detto accordo cessorio sarebbe sintomatica di un operare anche nell'interesse proprio e non solo nell'interesse del cliente secondo l'indole del procedimento ABF. Inoltre, secondo l'intermediario, l'operazione in questione, così svolta dalla società di tutela del cliente, violerebbe la normativa bancaria-finanziaria concretandosi in illegittima attività di cessione di crediti, riservata agli iscritti in apposito albo. L'intermediario eccepisce altresì che la società incaricata svolgerebbe professionalmente attività di recupero di crediti per conto dei suoi clienti, alle quali si applica l'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a norma del quale "le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggetti alla licenza del

questore". Quindi l'operatività della società – che è priva di detta licenza – sarebbe inficiata dall'assenza di idonea autorizzazione allo svolgimento delle attività poste in essere.

Il Collegio di Coordinamento (decisione n. 277/2025) ha chiarito che "la cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che - non essendo il cessionario 'cliente' dell'intermediario - la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli".

L'intermediario rileva la piena legalità del modulo contrattuale, e quindi la correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore del cliente all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto.

Pur trattandosi di un contratto sottoscritto prima del 25/07/2021, per il quale non risulta dovuto alcun tipo di rimborso relativamente ai costi contrattualmente pattuiti come costi "up front", così come confermato dal Collegio di Coordinamento n. 21676/21 del 15/10/2021 ed in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, l'intermediario ha prontamente messo in atto i principi derivanti dalla Banca d'Italia (comunicazione 4 dicembre 2019). Nel caso di specie, infatti, l'intermediario ha provveduto a decurtare in conteggio estintivo gli importi degli oneri non goduti, nello specifico la commissione per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all'intermediario del credito anche se contrattualmente pattuiti come up-front. Quanto agli oneri recurring, in sede di conteggio estintivo, ha provveduto a rimborsare, quali voci di costo ristorabili, le spese di incasso quote e le commissioni per la gestione del finanziamento.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis, la stessa è manifestamente infondata, poiché il criterio deve intendersi riferito solo agli altri oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi.

Il contratto è stato stipulato in data 17/11/2015, dagli atti allegati al ricorso si evincono gli oneri e la descrizione delle attività inerente il finanziamento. Inoltre è indicata la pattuizione in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata. La ricorrente ha estinto il finanziamento a novembre 2020, in corrispondenza della rata n. 57/120, si documenta in atti il conteggio estintivo del finanziamento.

DIRITTO

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i

seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548 del 31.03.2017 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento. Ha ritenuto up front le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto. Ha condannato al rimborso degli oneri assicurativi secondo i conteggi effettuati dalle Compagnie assicuratrici.

Le provvigioni dell'intermediario del credito sono recurring quando l'intermediario del credito è un intermediario ex art. 106 TUB e non è presente agli atti l'allegato al SECCI (Decisione n. 58 del 04.01.2018).

Se, invece, pur essendo intervenuto un intermediario ex art. 106 TUB, è presente agli atti l'allegato al SECCI che delimita l'attività svolta da tale soggetto alla fase di perfezionamento del finanziamento, il Collegio ha ritenuto up front le provvigioni dell'intermediario del credito (Decisione n. 22084 del 26.09.2019).

Nel caso in cui, infine, l'intermediario del credito sia un agente in attività finanziaria, il Collegio considera sempre up front le commissioni dell'intermediario del credito (Decisione n. 12720 del 12.10.2017).

In presenza di specifica domanda, anche gli interessi corrispettivi devono essere rimborsati secondo il criterio pro rata temporis (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6885 e 6888 del 03.05.2022).

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	57
rate residue	63

TAN ▶	5,04%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	52,50%
- in proporzione alla quota	29,92%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	interessi (recurring)	€ 7.094,16	€ 3.724,43	€ 2.122,64	○	€ 2.122,91	€ 1.601,52
○	comm perfezionamento (up front)	€ 822,00	€ 431,55	€ 245,95	○	€ 245,96	-€ 0,01
○	comm gestione (recurring)	€ 822,00	€ 431,55	€ 245,95	○	€ 431,55	€ 0,00
○	provv intermed credito (up front)	€ 1.890,60	€ 992,57	€ 565,69	○	€ 565,77	-€ 0,08
●			○	○	○	€ 0,00	€ 0,00
●			○	○	○	€ 0,00	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.601,43
interessi legali	si

L'intermediario del credito riveste la qualifica di agente in attività finanziaria. Come rilevato dall'intermediario, il cliente ha ceduto a una società "il 50% del risarcimento". Il 50% della somma risultante dalla tabella è pari a euro 800,71.

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 801,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA